

## Natura canonica degli esarcati per fedeli bizantini

Pablo GEFAELL

Sommario: 1. Dati offerti dalle fonti giuridiche e informative; 2. Riflessioni sugli esarcati per i fedeli bizantini; 3. L'esarcato per i bizantini può essere una Chiesa *sui iuris*?

In questo scritto proporrò una riflessione sulla natura canonica degli esarcati eretti con la specifica indicazione di rivolgersi genericamente a tutti i fedeli di tradizione bizantina residenti nel territorio.

Come è noto, un esarcato è «una porzione del popolo di Dio che, per speciali circostanze, non viene eretta in eparchia e che, circoscritta da un territorio o con qualche altro criterio, è affidata alla cura pastorale dell'Esarca» (can. 311 § 1 CCEO). Ho già scritto altrove che siffatta definizione è molto ampia e permette di configurare quelle circoscrizioni adeguandole alle diverse necessità pastorali. Siamo pur sempre nell'ambito del diritto umano che, per sua natura, è modificabile, migliorabile, ecc.; occorre però garantirne sempre la ragionevolezza e, nella misura del possibile, la coerenza all'interno dell'assetto giuridico-organizzativo generale.

Lasciamo da parte per ora la discussione sulla possibilità dell'esistenza di esarcati configurati non come Chiese particolari ma come strutture gerarchiche complementari, in modo simile alla prelatura personale latina. Concentriamoci invece sulla possibilità che l'esarcato non appartenga a una determinata Chiesa *sui iuris*, per poi domandarci se l'esarcato per fedeli bizantini in un determinato paese possa essere ritenuto come Chiesa *sui iuris* a se stante.

In linea di massima, sembra che la normativa codiciale suppone che l'esarcato appartenga a una Chiesa *sui iuris* concreta. Infatti, il

can. 311 § 2 nonché il can. 314 § 1 CCEO parlano della competenza del patriarca per erigere esarcati e nominare gli esarchi dentro il territorio proprio della Chiesa *sui iuris*, confermando così implicitamente che l'esarcato appartiene a tale Chiesa. Per di più, il can. 315 § 1 stabilisce uno dei diritti dell'«Esarca costituito fuori dai confini del territorio della Chiesa patriarcale», supponendo ancora che l'esarcato appartenga a tale Chiesa.

Tuttavia, gli stessi cc. 311 § 2 e 314 § 1 affermano pure che l'erezione di «tutti gli altri» esarcati e la nomina degli Esarchi «in tutti gli altri casi» compete alla Sede Apostolica. Inoltre, per relativizzare la summenzionata affermazione del can. 315 § 1 basta ricordare che non esistono soltanto esarcati appartenenti a Chiese patriarcali, ma anche agli altri tipi di Chiesa *sui iuris*.

Quindi, ci domandiamo di nuovo: è possibile l'esistenza di un esarcato che non faccia capo a una Chiesa *sui iuris* determinata?

Come canonisti, ritengo che dobbiamo tenere sempre presente la realtà delle cose. Ciò però non esclude che spesso dovremo criticare tale realtà, cioè la soluzione organizzativa data per un determinato caso. Dalla sua mera esistenza, infatti, non segue necessariamente la sua ragionevolezza. Tuttavia, occorre essere molto cauti nel bollare come irragionevole una realtà organizzativa stabilita dalla suprema autorità della Chiesa, e soprattutto senza analizzare bene tutti i suoi aspetti.

Per quanto attiene a questo studio, sappiamo che l'Annuario pontificio del 2017 indica diversi esarcati stabiliti “per i cattolici bizantini” in genere. In particolare: in Bulgaria, Grecia, Macedonia, Repubblica Ceca, Russia, Harbin (Cina), Serbia e Turchia. Vediamo ora quali sono i dati e i documenti giuridici che abbiamo su questi esarcati.

I. Dati offerti dalle fonti giuridiche e informative

In Bulgaria esiste un «Esarcato Apostolico per i cattolici di rito bizantino-slavo residenti in Bulgaria»<sup>1</sup>, anche se in un altro luogo si dice che è per «i Bulgari di rito bizantino»<sup>2</sup>. In un'altra parte dell'Annuario si indica che tale esarcato appartiene alla Chiesa Bulgara<sup>3</sup>. Si afferma pure che questo esarcato fu eretto nel 1926, anche se in realtà avvenne che Papa Pio XI, mediante il corrispondente decreto della Congregazione “pro Ecclesia Orientale” del 31 luglio 1926, costituì il R. D. Stephan Kurteff Amministratore apostolico per i bulgari di rito bizantino nella regione bulgara<sup>4</sup>. Negli AAS si specifica immediatamente che tale Amministratore apostolico in Bulgaria è «*pro catholicis byzantini ritus*»<sup>5</sup>. Quindi, sembra non esistere una costituzione apostolica di erezione della circoscrizione ecclesiastica ma soltanto il decreto di nomina del titolare dell'ufficio capitale (l'Amministratore Apostolico)<sup>6</sup>. Tuttavia, la dicitura degli AAS pare si riferisca alla nomina di un pastore proprio per “la Chiesa” Bulgara di rito bizantino<sup>7</sup>.

1 *Annuario pontificio 2017*, p. 1027.

2 *Annuario pontificio 2017*, p. 1120.

3 *Annuario pontificio 2017*, p. 1134.

4 «SACRA CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI. I. PROVISIO ECCLESIARUM. *Successivis decretis Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientale Ss. mus Dominus Noster Pius PP. XI, singulas quae sequuntur Ecclesias de proprio Pastore providere dignatus est, nimirum: 31 iulii 1926 – Titulari episcopali Ecclesiae Briulisanae, praefecit R. D. Stephanum Kurteff, quem constituit Administratorem Apostolicum Bulgarorum ritus byzantini in ditone Bulgara*», AAS 18 (1926), p. 392.

5 *Ibid.*, p. 526. Cfr. anche, *Oriente Cattolico*, 5<sup>a</sup> ed., a cura di G. RIGOTTI, Roma 2017, t. II, p. 557.

6 Il 26.IX.1932 è stata eretta la Delegazione Apostolica in Bulgaria (AAS 24 [1932], p. 225), e nella costituzione apostolica di erezione si afferma che dal 1925 fu presente un Visitatore apostolico, ma nulla si accenna all'esistenza di un esarcato.

7 Vedi sopra, nota 4.

In Grecia esiste l'«Esarcato Apostolico per i cattolici di rito bizantino residenti in Grecia»<sup>8</sup>. La dicitura usata è chiaramente rivolta a tutti i fedeli cattolici bizantini, a prescindere dalla Chiesa *sui iuris* particolare a cui appartengono secondo il can. 29 CCEO. Comunque, in un altro luogo dell'Annuario pontificio si include tale esarcato nella Chiesa Greca<sup>9</sup>. L'Annuario pontificio afferma che l'esarcato fu eretto l'11 giugno 1932, anche se negli AAS non ho trovato il relativo documento di erezione. Da altre fonti sappiamo che la data 11 giugno 1932 coincide con l'ordinazione episcopale dell'esarca di Costantinopoli, Dyonisios Varouhas, «dopo che la Congregazione orientale aveva preso la decisione di separare l'esarcato diretto da Calavassy in Grecia da quello di Costantinopoli e di Turchia»<sup>10</sup>. Infatti, l'esarca Giorgio Calavassy, era stato nominato nel 1920 esarca a Costantinopoli ma nel 1923 si era trasferito da Costantinopoli ad Atene, e con la suddetta decisione della Congregazione orientale «dal 1932 (...) aveva giurisdizione solo sul territorio del regno di Grecia»<sup>11</sup>.

Allo stesso modo, per la Macedonia l'Annuario pontificio del 2017 indica l'esistenza di un «Esarcato Apostolico per i cattolici di rito bizantino residenti nella ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia»<sup>12</sup>. Sembra, quindi, che includa tutti i cattolici bizantini, indipendentemente dalla Chiesa *sui iuris* particolare a cui appartengono. Ma in un altro luogo l'Annuario pontificio include tale esarcato nella Chiesa Macedone<sup>13</sup>. Infatti, nella costituzione apostolica di erezione (dell'11 gennaio 2001)<sup>14</sup> si afferma: «*Nunc de Macedoniae gente ritus Byzantini cogitamus (...). Quapropter Apostolica Nostra de auctoritate novam*

8 *Annuario pontificio 2017*, p. 1025, cf., anche, p. 1122.

9 Cf. *ibid.*, p. 1134.

10 *Oriente Cattolico*, t. II, p. 582.

11 *Ibid.*, p. 577.

12 *Annuario pontificio 2017*, pp. 1025-1026, cf. anche p. 1125.

13 *Annuario Pontificio 2017*, p. 1135.

14 AAS 93 (2001), p. 339.

*Exarchiam pro fidelibus ritus Byzantini in Macedonia constituimus*<sup>15</sup>. E la 5ª edizione dell'*Oriente Cattolico* afferma che «Con tale provvedimento la Sante Sede riconosceva la comunità cattolica bizantina in Macedonia come una Chiesa orientale cattolica *sui iuris*»<sup>16</sup>. Di nuovo, vi è una certa ambiguità nella dicitura: da un lato si parla dei bizantini *di* Macedonia e dall'altro dei bizantini *in* Macedonia. Ad ogni modo, è chiaro che tutti i cattolici bizantini residenti in quel paese appartengono all'esarcato.

Nella Repubblica Ceca, l'Annuario pontificio del 2017 parla di un «Esarcato Apostolico per i cattolici di rito bizantino residenti nella Repubblica Ceca»<sup>17</sup>, ma in un altro luogo è indicato che quell'esarcato appartiene alla Chiesa Rutena<sup>18</sup>. Ad ogni modo, La costituzione apostolica di erezione (del 15 marzo 1996) stabilisce: «*Quo aptius consuleretur spirituali salutis atque regimini Christifidelium Byzantini ritus in Republica Cecha commorantium, Nos (...) Exarchiam Apostolicam pro iisdem censuimus esse condendam. Summa igitur Apostolica potestate, (...), novam constituimus Exarchiam Apostolicam pro Christifidelibus Byzantini ritus in Republica Cecha*»<sup>19</sup>. Si dice, cioè, chiaramente che l'esarcato è per i bizantini *residenti nella* Repubblica Ceca, di qualsiasi origine essi siano e non soltanto per i Cechi. D'altronde, il territorio dell'esarcato fu smembrato dall'eparchia di Prešov<sup>20</sup>, appartenente alla Chiesa *sui iuris* Slovacca, non alla Chiesa Rutena. Quindi, la sua assegnazione alla Chiesa Rutena nell'Annuario pontificio sembra non

15 *Ibid.*

16 *Oriente Cattolico*, t. II, p. 594.

17 *Annuario pontificio 2017*, p. 1026, cf. anche p. 1126.

18 Cf. *ibid.*, p. 1135.

19 AAS 88 (1996), p. 614.

20 Infatti, il vescovo di Prešov «istituì dal 1º gennaio 1993 il vicariato episcopale della Chiesa greco-cattolica nella Repubblica Ceca» (*Oriente Cattolico*, t. II, p. 598), che poi, nel 1996, venne eretto in esarcato apostolico dalla suddetta costituzione apostolica.

corrispondere alla realtà. Comunque, gli *Acta Apostolicae Sedis* precisano che il nominato Esarca apostolico è per i cattolici di rito bizantino *slavo* del nuovo esarcato eretto nella Repubblica Ceca<sup>21</sup>.

Per la Russia, l'Annuario pontificio indica un «Earcato Apostolico per i cattolici di rito bizantino»<sup>22</sup>. Mentre in un altro luogo si dice che esso appartiene alla Chiesa Russa<sup>23</sup>. L'erezione di questo esarcato avvenne nel 1917, anche se nulla ho trovato al riguardo sugli *Acta Apostolicae Sedis*. Dalle notizie dell'*Oriente cattolico* sappiamo che dopo il decreto di tolleranza voluto dallo zar Nicola II, che permetteva agli ortodossi di passare al cattolicesimo, dal 1905 al 1909 «circa 233.000 ortodossi delle province occidentali, i cui antenati erano greco-cattolici, chiesero di esser ammessi a far parte della Chiesa cattolica»<sup>24</sup>, ma in Russia quasi tutti preferivano il rito latino<sup>25</sup>. Perciò, «il cattolicesimo russo di rito bizantino rimase un movimento di élite (circa 500 fedeli al suo apice)»<sup>26</sup>. Comunque, la caduta del regime zarista e la nascita di un governo provvisorio permisero al metropolita greco-cattolico di Lviv di esercitare i poteri straordinari conferitigli da Pio X: egli convocò un sinodo del clero cattolico russo a San Pietroburgo il 28 maggio 1917 e nominò Leonid Fëdorov esarca dei cattolici russi di rito bizantino. Con ciò, il ministro per gli affari religiosi del governo russo provvisorio riconobbe l'esistenza di una Chiesa cattolica russa di rito bizantino. L'esarca avrebbe avuto giurisdizione solo sul territorio russo, non sull'Ucraina né sulla Bielorussia. Con la rivoluzione bolscevica le cose peggiorarono, ma l'esarcato «riuscì a funzionare fino alla violenta persecuzione del 1923»<sup>27</sup>. «I Russi cattolici di rito

21 Ibid., p. 354.

22 *Annuario pontificio 2017*, p. 1026; cf. anche p. 1126.

23 Ibid., p. 1135.

24 *Oriente Cattolico*, t. II, p. 624.

25 Cf. *Oriente Cattolico*, t. II, p. 628.

26 Cf. *Oriente Cattolico*, t. II, p. 627.

27 *Oriente Cattolico*, t. II, pp. 627-628.

bizantino nell'Unione Sovietica, fatta eccezione per alcuni individui isolati, non sopravvissero alla persecuzione attuata durante la rivoluzione bolscevica e al successivo processo di stalinizzazione»<sup>28</sup>, anche se l'esarcato, come persona giuridica canonica, non è ancora estinto (cf. can. 927 § 1 CCEO).

L'Esarcato Apostolico di Harbin (Cina), è per «i Russi di rito bizantino e per tutti i cattolici di rito orientale – Cina»<sup>29</sup>, e l'Annuario lo include all'interno della Chiesa Russa<sup>30</sup>. Infatti, in seguito alla sconfitta delle forze antibolsceviche nel 1918, molti russi si erano rifugiati in Manciuria e dal 1923 alcuni di loro avevano aderito alla Chiesa cattolica<sup>31</sup>. L'esarcato fu eretto il 20 maggio 1928 come «*Ordinariato di Harbin dei Russi*». Nel decreto si afferma che «fideles et clerici in Sinico Imperio commorantes, qui ritum byzantino-slavicum legitime profitentur (...) iurisdictione Ordinarii pro tempore Harbinensis Ressorum suberint»<sup>32</sup>. Dall'*Oriente Cattolico* sappiamo che «dopo l'invasione giapponese della Manciuria nel 1931 e il conseguente distacco dalla Cina, il titolo venne limitato alla sola Manciuria»<sup>33</sup>. Sembra che l'Ordinariato fosse solo per i russi di rito bizantino-slavo, perché esso infatti era stato eretto dalla Pontificia Commissione pro-Russia, alla quale era affidata la cura dei fedeli Russi sparsi nel mondo e, in base a tale competenza, essa aveva deciso «*novum Byzantino-slavicum ritus Ordinariatum in urbe Harbin quam frequentiores incolunt Russi, erigendum*»<sup>34</sup>. Tuttavia, come accennato sopra, il decreto stabilisce che ogni cattolico bizantino-slavo ivi residente, indipendentemente dalla sua nazionalità (i.e. la sua ascrizione a qualsiasi Chiesa *sui iuris* di

28 *Oriente Cattolico*, t. II, p. 629.

29 *Annuario pontificio 2017*, p. 1025.

30 Cf. *ibid.*, pp. 1113 e 1135.

31 Cf. *Oriente Cattolico*, t. II, pp. 624-625.

32 AAS 20 [1928], pp. 366-367 [qui, p. 366].

33 *Oriente Cattolico*, t. II, p. 625.

34 *Ibid.*

rito bizantino-slavo), era suddito dell'Ordinario di Harbin dei Russi, e così doveva essere anche riguardo l'Esarca: infatti, dopo il 1939 il titolo di "Ordinario" fu cambiato in quello di *Exarcha apostolicus pro Russis ritus byzantino-slavi et pro omnibus fidelibus ritus orientalis in Manchuria*<sup>35</sup>. Dopo la seconda guerra mondiale il territorio cadde sotto il dominio dell'esercito cinese e tutti i sacerdoti dell'esarcato furono arrestati e consegnati ai sovietici. Così, «l'esarcato cessava praticamente di esistere»<sup>36</sup>, ma ancora non è estinto giuridicamente (cf. can. 927 § I CCEO).

Anche in Serbia esisterebbe un «Esarcato Apostolico per i cattolici di rito bizantino residenti in Serbia»<sup>37</sup>. Al momento della sua erezione (28 agosto 2003) esso includeva il Montenegro, ma dal 19 gennaio 2013 l'esarcato è limitato alla Serbia, mentre tutti i fedeli cattolici orientali domiciliati in Montenegro sono stati affidati alla gerarchia latina del luogo<sup>38</sup>. Nell'Annuario pontificio si indica che l'esarcato appartiene alla «Chiesa Bizantina di Croazia e Serbia»<sup>39</sup>.

Per la Turchia l'Annuario pontificio indica un «Esarcato Apostolico per i cattolici di rito bizantino residenti in Turchia»<sup>40</sup>. Tuttavia, nel prospetto della Gerarchia delle Chiese orientali cattoliche, l'Annuario include questo esarcato dentro la Chiesa Greca<sup>41</sup>. L'Annuario ponti-

35 Cf. *Oriente Cattolico*, t. II, p. 627.

36 Ibid.

37 *Annuario pontificio 2017*, p. 1027; cf. anche p. 1126.

38 Cf. CONGREGATIO PRO ECCLESIIIS ORIENTALIBUS, *Decretum* 19.I.2013, in AAS 105 (2013), p. 187. Secondo il citato *Annuario pontificio*, la data di erezione iniziale sarebbe il 28 marzo 2003 (non "agosto" come riferisce invece il decreto del 19.I.2013). Purtroppo, per dirimere questo divario sulle date, negli AAS non ho trovato il relativo documento di erezione.

39 Cf. *ibid.*, p. 1134.

40 *Annuario pontificio 2017*, p. 1025; cf. anche p. 1127.

41 Cf. *ibid.*, p. 1134.

ficio indica due date di erezione di questo esarcato: l'11 giugno 1911<sup>42</sup> e il 25 novembre 1996, ma nei corrispondenti volumi degli AAS non compare nulla al riguardo.

Questi sono i dati che abbiamo a disposizione. Anche se in alcuni casi sono insufficienti, complessivamente abbiamo le informazioni necessarie per operare alcune riflessioni canoniche.

## 2. Riflessioni sugli esarcati per i fedeli bizantini

In primo luogo, rileviamo la volontà di inquadrare ognuno di questi esarcati all'interno di una Chiesa *sui iuris*, in forma a volte adeguata e a volte non tanto.

Da una parte, se l'esarcato è per tutti i fedeli bizantini *residenti nel paese*, è chiaro che la struttura vuole essere, per così dire, "multi-ecclesiale", rivolta cioè a fedeli di molte Chiese *sui iuris* (tutte le chiese *sui iuris* bizantine o, in altri casi, almeno le diverse Chiese bizantine-slave).

Abbiamo visto, infatti, che esistono alcuni di questi esarcati stabiliti non per tutti i bizantini ma esclusivamente per quelli slavi. Ciò si spiega per la vicinanza culturale, linguistica e rituale. Un bizantino di lingua araba o greca si adatterebbe meno facilmente. Ad ogni modo, in caso di esigua presenza di bizantini di origine non-slava in un paese slavo (come, viceversa, di non-greci in Grecia o Turchia), ritengo sarebbe ragionevole includerli nell'esarcato almeno in forza della scelta del Gerarca a norma del can. 916 § 5, per non lasciarli sprovvisti di cura pastorale bizantina.

42 Questa data forse si riferisce all'affidamento al vescovo Papadopoulos della cura pastorale dei greci-cattolici di Costantinopoli e di tutto il territorio della Delegazione apostolica di Turchia, sotto l'autorità del delegato (cf. *Oriente Cattolico*, t. II, p. 574). Come abbiamo visto, nel 1932 ha ceduto il territorio di Grecia al relativo esarcato greco. Oggi l'esarcato turco è sede vacante e il numero dei fedeli non va oltre la dozzina.

Dall'altra, se l'esarcato è rivolto ai fedeli bizantini *del* paese, resta meno chiaro se si tratta solo di un esarcato appartenente alla Chiesa *sui iuris* di quel paese, considerata etnicamente e linguisticamente (i russi, i macedoni...).

Oggi però capita spesso di trovare cittadini di un paese che hanno le loro radici etniche, culturali e rituali in un altro, ma pienamente radicati nel tessuto sociale, culturale e politico: cittadini di quel paese a tutti gli effetti. Quindi, anche quando l'esarcato è rivolto ai bizantini *del* paese, dovrebbero essere inclusi tutti, indipendentemente dalla loro origine remota.

### 3. L'esarcato per i bizantini può essere una Chiesa *sui iuris*?

Bisogna ricordare, innanzitutto, che p. Ivan Žužek dubitava che la Chiesa di Križevci potesse essere considerata una vera Chiesa *sui iuris*, proprio perché inglobava fedeli bizantini di diverse Chiese *sui iuris*<sup>43</sup>.

D'altro canto, S.E.R. Mons. Cyril Vasil' ritiene che la «frantumazione ecclesiale basata sul fattore "etnico" o come conseguenza della divisione degli Stati, apre una moltitudine di domande teologico-canoniche e pastorali»<sup>44</sup> e che i fedeli di diverse Chiese *sui iuris* con lo stesso ceppo linguistico e culturale dovrebbero trovare soluzioni canoniche più duttili per superare le irragionevoli barriere create dall'appartenenza a diverse Chiese *sui iuris*.

43 «Dubito anche se si possa chiamare *Ecclesia sui iuris* la eparchia di Križevci in Jugoslavia, del resto fiorente, tuttavia composta dai fedeli di cinque diversi *ritus* e dunque appartenenti alle varie *Ecclesiae sui iuris*». I. ŽUŽEK, "Presentazione del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium", in *Monitor Ecclesiasticus*, 95 (1990), pp. 591-612 [qui, p. 602].

44 C. VASIL', "Etnicità delle Chiese sui iuris e l'Annuario Pontificio", in L. OKULIK (ed.), *Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione e delimitazione*, Venezia 2005, pp. 97-108 [qui, p. 108].

È mia solida convinzione che la struttura organizzativa chiamata Chiesa *sui iuris* sia stata ideata come strumento di cura pastorale specializzata per un gruppo di persone con una comune origine, con dei beni comuni condivisi, con una organizzazione sociale e con delle circostanze storiche che lo identificano come popolo. Infatti, la Chiesa *sui iuris* è integrata da un generico *coetus christifidelium* (cf. can. 27 CCEO)<sup>45</sup>, vale a dire i suoi membri non costituirebbero strettamente la *portio Populi Dei* tipica della Chiesa particolare<sup>46</sup>, bensì un “raggruppamento di fedeli” tipico delle strutture di pastorale specializzata, complementari a quelle di pastorale ordinaria (eparchia, ecc.)<sup>47</sup>. Infatti, i fedeli di questo *coetus* possono simultaneamente essere membri di una Chiesa particolare di un’altra Chiesa *sui iuris* (cf., p. es., i fedeli copti domiciliati in una diocesi latina a norma del can. 916 § 5 CCEO).

L’esarcato invece viene definito come *portio Populi Dei* (cf. can. 311 CCEO). Ciò indurrebbe a pensare che si tratti di una Chiesa particolare, di pastorale ordinaria. In quanto Chiesa particolare, immagine della Chiesa universale, l’esarcato dovrebbe poter ricevere ogni tipo di fedeli<sup>48</sup>, di qualsiasi rito, come succede nelle eparchie/diocesi le quali, benché appartengano a una specifica Chiesa *sui iuris* e siano indiriz-

45 L’espressione *coetus christifidelium* appare ormai nel § 2 del primo schema del canone («coetus fidelium»: *Nuntia* 3 [1976], p. 45), che proviene dal decreto conciliare OE n. 2 (cf. *ibid.*, p. 46). Tuttavia, in *Nuntia* non se ne indica alcun significato dottrinale (cf. anche *Nuntia* 19 [1984], p. 5).

46 «Por esas razones, la expresión *portio Populi Dei* viene a ser equivalente a la de Iglesia particular»: A. CATTANEO, Voce “Portio Populi Dei” in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, Pamplona 2012, [d’ora in poi, *DGDC*], vol. VI, pp. 265-268 [qui, p. 266]. Vedi anche, J. HERVADA, “Veintidós puntos sobre las porciones del Pueblo de Dios”, in P. RODRÍGUEZ et al. (eds.), *Iglesia universal e Iglesias particulares*, Pamplona 1989, pp. 239-250.

47 Cf. P. GEFAELL, “Ecclesia sui iuris: ‘ecclesiofania’ o no?”, in L. OKULIK (ed.), *Le Chiese ‘sui iuris’: Criteri di individuazione e delimitazione*, pp. 7-26.

48 Cf. A. CATTANEO, Voce “Portio Populi Dei”, p. 266.

zate precipuamente a quel tipo di fedele, possono però avere tra i loro sudditi fedeli appartenenti ad un'altra Chiesa *sui iuris*.

Ritengo però che le necessità pastorali richiedano, a volte, che la figura organizzativa dell'esarcato possa godere di un'elasticità organizzativa tale da non limitarsi ad essere una Chiesa particolare, ma includere anche l'eventualità di configurarsi come circoscrizione di pastorale complementare. Infatti, sarebbe stato meglio riferirsi all'esarcato semplicemente come qualsiasi *circoscrizione ecclesiastica maggiore*<sup>49</sup> che, per qualche ragione, non viene eretta in eparchia (cf. can. 311 § 1 CCEO).

Altrove ho scritto che «la minima espressione dello stato *sui iuris* dovrebbe essere il semplice fatto di assegnare una comunità di fedeli ad una Gerarchia in ragione di un'appartenenza rituale specifica (nel senso del CCEO can. 28), che diventa così un'entità autonoma dalle altre»<sup>50</sup>. Tuttavia, ciò non può prescindere dei dati reali, perché «l'Autorità Suprema non “crea”, né “erige”, né “stabilisce”, una Chiesa *sui iuris*, bensì la “riconosce”. Non è l'autorità ecclesiastica a dare vita al fenomeno pastorale: è la realtà delle cose che richiama un riconoscimento da parte dell'autorità. Ovviamente, il riconoscimento da parte dell'Autorità Suprema della Chiesa è ciò che darà vigenza concreta nell'ordinamento canonico (positivizzazione) al fenomeno pastorale, che tramite quel riconoscimento avrà la protezione dei diritti e sarà tenuto ai doveri previsti dalla legge per le Chiese *sui iuris*. Ma ciò non significa che sia legittimo “creare a tavolino” una Chiesa *sui iuris* senza alcun sostrato reale»<sup>51</sup>.

Quindi, l'esarcato per i bizantini potrebbe diventare una Chiesa *sui iuris* quando la comunità cui si rivolge abbia sviluppato una co-

49 J.I. ARRIETA, Voce “Circunscripción eclesiástica”, in *DGDC* vol. II, pp. 95-100 [specificamente, 95-99].

50 P. GEFAELL, “Determinazione dello stato di Chiesa sui iuris”, in *Iuria orientalia* 6 (2010) 109-122 [qui, p. 112].

51 Ibid. p. 116.

scienza di popolo<sup>52</sup> a se stante: forse un esarcato era nato per tutti i vari bizantini residenti in un paese, come soluzione per non moltiplicare irragionevolmente le strutture pastorali, ma col passare del tempo questi fedeli acquisiscono l'identità propria del paese diventando un popolo peculiare. Penso, per esempio, ai bizantini nella Repubblica Ceca: inizialmente potranno essere ucraini, ruteni, slovacchi, ecc.; ma col tempo può darsi che tutti s'identificheranno semplicemente come Cechi bizantini<sup>53</sup>.

Altra possibilità potrebbe essere quella di fare una nuova forma di Chiesa *sui iuris* analoga a ciò che si fa per la Chiesa Melchita, che è transnazionale, inglobando tutti i bizantini di lingua araba al di sopra del paese cui essi appartengano (libanesi, siriani, giordani, egiziani, ecc.). Nel nostro caso, il fattore identificante sarebbe soltanto la comune tradizione bizantina di lingua slava. Tuttavia, non sono certo se tale soluzione sarebbe accettata da alcune Chiese interessate. Penso soprattutto alla Chiesa ucraina, che oggi difficilmente gradirebbe essere dentro la stessa Chiesa con i russi. Comunque, tutto è possibile se rimaniamo aperti allo Spirito Santo.

Come si vede, il problema risiede sia nel concetto di esarcato, sia nel concetto del popolo cui si rivolge una data Chiesa *sui iuris*.

Del popolo di una Chiesa *sui iuris* abbiamo già parlato e, secondo quanto detto, il problema del concetto di esarcato si supererebbe in

52 Cf. P. GEFAELL, "Enti e circoscrizioni meta-rituali nell'organizzazione ecclesiastica", in H. ZAPP, A. WEISS, S. KORTA (eds.), *Ius Canonicum in Oriente et Occidente* - Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag, Frankfurt am M. 2003 («Adnotationes in Ius Canonicum» Bd. 25), 493-508 [qui, p. 502].

53 Anni fa già facevo notare che «come diceva IVAN ŽUŽEK – le Chiese di medesima tradizione rituale generica (per esempio bizantina) “si diversificano tra di loro, non solo perché ognuna di esse ha una gerarchia e una struttura propria, ma anche per tutto quello che è proprio delle culture” (I. ŽUŽEK, *Presentazione* ..., p. 600), e va aggiunto: “e delle circostanze storiche dei popoli” (ciò permette evoluzioni storiche che individuano i popoli, come è accaduto per esempio tra i ruteni e gli ucraini)» P. GEFAELL, *Determinazione dello stato di Chiesa sui iuris*, p. 118.

due momenti: da un lato, interpretando in senso lato il fatto che, benché il can. 311 parli dell'esarcato come di una *portio Populi Dei*, in realtà è in grado di ammettere anche il più ampio concetto di *coetus christifidelium*<sup>54</sup>; dall'altro, si dovrebbe accettare il fatto che l'esarcato possa non appartenere ad una specifica Chiesa *sui iuris*, analogamente a ciò che dovrebbe capitare con gli Ordinariati per i fedeli orientali.

È vero che importanti autori affermano che questi Ordinariati per i fedeli orientali appartengono al diritto latino<sup>55</sup>, ma ritengo che nella sostanza non dovrebbero essere legati ad alcuna Chiesa *sui iuris*, bensì restare a livello organizzativo *meta-rituale*<sup>56</sup>. Altrimenti si cadrebbe nell'assurdo di doverli affidare sempre ad un vescovo latino anche nel caso in cui eventualmente fossero eretti in paesi dove la presenza latina costituisce una minoranza (penso all'Ucraina, per esempio).

Come è noto, in Austria esiste un «*Ordinariato per i fedeli di rito bizantino*»<sup>57</sup>. Si vede che si è preferito dare il nome di Ordinariato invece di Esarcato, forse perché il vescovo è latino. Tuttavia, come detto, la figura dell'Esarcato potrebbe benissimo essere applicata anche per la realtà degli Ordinariati per i fedeli orientali, eliminando l'artificiale vincolo con una determinata Chiesa *sui iuris*.

Così, resterebbe più logica la nozione di esarcato del can. 311 che, come abbiamo suggerito, si potrebbe definire come qualsiasi circoscri-

54 In questo senso, alcuni autori mettono in discussione l'uso dell'espressione *portio Populi Dei* per riferirsi esclusivamente alle Chiese particolari in senso stretto, segnalando che tale espressione è adoperata anche riguardo ad altre circoscrizioni ecclesiastiche che difficilmente sarebbero considerate Chiese particolari, come ad esempio l'amministrazione apostolica: cf., J.I. ARRIETA, "Sub can. 371 CIC", in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996, vol. 2, p. 695.

55 Cf. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, pp. 365-366.

56 Cf. P. GEFAELL, "Enti e circoscrizioni meta-rituali", pp. 506-507.

57 *Annuario pontificio 2017*, p. 1023.

zione ecclesiastica maggiore che, per qualche ragione, non venga costituita in eparchia. Esso potrebbe, quindi, inglobare tutte le strutture – territoriali e personali – che nel codice latino non sono diocesi, vale a dire: il vicariato apostolico, l'amministrazione apostolica stabilmente eretta, l'abbazia territoriale, la prelatura territoriale, l'ordinariato militare, l'ordinariato per gli orientali, l'ordinariato per gli anglicani, l'amministrazione apostolica personale, la prelatura personale, ecc.

## **abstract**

This paper deals with the canonical nature of the exarchates erected for giving pastoral care to all the faithful of Byzantine tradition domiciled in a given territory. Here, the key questions are whether this kind of ecclesiastical circumscription can exist without referring to a specific Church *sui iuris* among the various ones of Byzantine tradition, and whether it could eventually become a new Church *sui iuris* itself. The study begins offering the facts: how many of this kind of exarchate do exist, the specific historical circumstances of their erection, etc. A reflection on these facts follows. If the erection of the exarchate is addressed to the Byzantine faithful “residing in” the country, then it seems clear that it is a multi-ecclesial circumscription. But if it is addressed to the Byzantines “of” the country it could be understood as belonging to the Church *sui iuris* of the people of that nation, ethnically and linguistically considered. Yet, the present social situation of many countries, with people with full citizenship but with diverse ethnical origin, postulates to include every Byzantine “of” that country into the exarchate. The answer to the question about the possibility that an exarchate of this kind become a new Church *sui iuris* depends on the nature and scope of the Church *sui iuris*. A Church *sui iuris* is justified for giving pastoral care to a specific “people”. So, it could be created only if the community of faithful of Byzantine tradition, originally belonging to different “nations”,

Pablo GEFAELL

eventually acquires the awareness of being one distinct people. As a digression, the author opines that it would be advisable to enlarge the concept of exarchate in order to really include all the major ecclesiastical circumscriptions that are not eparchies, even complementary structures such as Military Ordinariates, Personal Prelatures, Ordinariates for Oriental faithful, etc.